



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Vademecum Ricostruzione Sisma 2016

Indicazioni operative e *best practices*
per soggetti attuatori e stazioni appaltanti

Roma, 27 dicembre 2022

Vademecum Ricostruzione Sisma 2016

Indicazioni operative e *best practices*
per soggetti attuatori e stazioni appaltanti

Roma, 27 dicembre 2022

SOMMARIO

Obiettivi del Vademecum

1. Premessa
2. *Governance* e attori della ricostruzione
3. L'alta sorveglianza del Presidente e l'Unità Operativa Speciale
 - 3.1. Compiti e metodologia della U.O.S.
 - 3.2. Il controllo sulle procedure nelle varie fasi
 - 3.3. Esame degli atti di indizione della procedura
 - 3.4. Commissione giudicatrice
 - 3.5. Aggiudicazione
 - 3.6. Varianti, modifiche e risoluzioni contrattuali
4. Alcuni numeri sulla ricostruzione vigilata dalla U.O.S.
5. Indicazioni operative e *best practices*
 - 5.1. Atti di indizione delle procedure aperte e negoziate
 - 5.2. Affidamento diretto
 - 5.3. Nomina della commissione giudicatrice
 - 5.4. Aggiudicazione
 - 5.5. Vicende della fase esecutiva

Obiettivi del Vademecum

Lo scopo del documento è raccogliere in un testo organico le principali indicazioni operative e *best practices* emerse in sede di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità sulle procedure riguardanti la ricostruzione pubblica post-sisma 2016-2017.

In particolare, il **Vademecum** si propone di:

- ✓ far **conoscere strumenti e metodologie** impiegate dall'Unità Operativa Speciale (nel seguito "U.O.S."), struttura di cui si avvale il Presidente dell'Anac per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza stabiliti dall'art. 32, del decreto legge 189 del 2016, in combinato disposto con l'art. 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, utili ad intercettare e trattare eventuali elementi di rischio delle procedure e gli strumenti di prevenzione.
- ✓ **diffondere le migliori pratiche** utilizzate, anche da soggetti attuatori e stazioni appaltanti del cratere, al fine di favorire processi di condivisione delle esperienze e di *cross-fertilization*.
- ✓ raccogliere in un testo organico le principali **indicazioni operative fornite a stazioni appaltanti e soggetti attuatori** impegnati nella gestione delle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti, al fine di **migliorare ulteriormente la qualità** del loro operato in termini di rapidità, trasparenza ed efficacia, e quindi dei servizi e delle opere pubbliche a beneficio di cittadini, imprese e istituzioni coinvolti dagli eventi sismici.

Il testo sviluppa un totale di **35 indicazioni operative e procedurali** riportate nel paragrafo 5.

Tali indicazioni sono rivolte a tutti gli attori che gestiscono contratti pubblici per la ricostruzione e, in particolare, agli enti meno attrezzati come i piccoli e medi comuni appartenenti al cratere sismico.

Quanto non direttamente attinente alla ricostruzione post-sisma può costituire utile riferimento anche per procedure afferenti ad altri contesti affidate in vigore del d.lgs. 50/2016.

1. Premessa

In seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nelle quattro Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) sono stati dichiarati lo **stato di emergenza** (delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016) e la **gestione straordinaria**, entrambe le misure sono state prorogate al 31 dicembre 2023 per effetto dell'art. 1, comma 738, legge 197 del 29 dicembre 2022.

Il circuito di gestione degli eventi sismici è stato diviso in due ambiti distinti che, seppur interconnessi, vedono coinvolti diversi attori, ognuno dei quali svolge specifiche funzioni. Da una parte, la fase **emergenziale** è stata gestita dal **Dipartimento della Protezione Civile**, dall'altra quella della **ricostruzione che è stata** affidata al **Commissario straordinario del Governo** (nel seguito "Commissario"), responsabile della realizzazione delle misure previste dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii. (nel seguito, anche "decreto sisma").

Il sisma ha colpito un territorio che, a causa della sua estensione, presenta caratteristiche, sia sotto il profilo geografico che di quello sociale ed economico, non omogenee, da un elevato numero di comuni, dei quali solo una limitata parte di grandi-medie dimensioni mentre sono numerosi quelli di piccole dimensioni e ulteriormente suddivisi in frazioni.

In virtù del contesto illustrato, sono stati elaborati specifici piani e strategie di ricostruzione, anche tenendo conto delle esperienze maturate nelle precedenti simili calamità. L'iter per la ricostruzione è stato definito dal Governo, fissato e coordinato dal Commissario, in raccordo con i Presidenti di Regione Vice-commissari, con gli Uffici Speciali di Ricostruzione (nel seguito "USR") e più recentemente con i Sub-Commissari.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto la figura di un unico Commissario con funzioni di coordinamento delle istituzioni presenti sul territorio e quelle centrali. La struttura commissariale ha raccolto e organizzato i fabbisogni rilevati coordinandone l'attuazione degli interventi con i Ministeri competenti per materia, e ha costituito l'unico centro di gestione delle risorse economiche, interfacciandosi con il Governo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché fossero stabiliti i reali stanziamenti.

2. Governance e attori della ricostruzione

Per quanto d'interesse nell'ambito della ricostruzione pubblica, oggetto di questo Vademecum, gli attori e strutture principali coinvolti sono i seguenti.

a) Il **Commissario**, il quale, fra l'altro:

- ✓ coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e delle opere pubbliche;
- ✓ determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- ✓ adotta e gestisce l'elenco speciale di professionisti (istituito dall'art. 34 del decreto sisma) a cui è possibile affidare incarichi di progettazione e direzione dei lavori;
- ✓ coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi.

Per esercitare le predette funzioni, il Commissario provvede anche a mezzo di **ordinanze**, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo.

b) I **Vice-Commissari** (individuati nei Presidenti delle Regioni interessate), ai quali sono attribuite le seguenti funzioni:

- ✓ presiedono il Comitato istituzionale regionale;
- ✓ sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni.

c) La **Cabina di coordinamento della ricostruzione**, presieduta dal Commissario, istituita allo scopo di consentire lo stretto raccordo tra Commissario e Vice-commissari, di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione.

d) I **Sub-Commissari**, nominati dal Commissario per la supervisione di specifiche attività e interventi disciplinati dalle ordinanze speciali adottate dal Commissario stesso ai sensi dell'art. 11, decreto legge 16 luglio 2020 n. 76.

e) gli **USR**, uno per ciascuna Regione coinvolta, a cui spettano le seguenti funzioni:

- ✓ curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- ✓ provvedere alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali;

- ✓ coadiuvare, su indirizzo del Commissario, gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi.

- f) I **soggetti attuatori** per gli interventi di riparazione, ripristino, ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali sono:
 - le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli USR;
 - il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - l'Agenzia del demanio;
 - le Diocesi, i comuni e le Università, limitatamente a quanto indicato dal decreto sisma.

- g) Il **Presidente dell'ANAC** che, avvalendosi della **U.O.S.**, esercita compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica, in particolar modo finalizzati alla verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

- h) La **Struttura di Missione Antimafia Sisma 2016**, costituita in seno al Ministero dell'Interno, deputata al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione.

A tale scopo, l'art. 30 del decreto sisma prevede l'iscrizione degli operatori economici che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, all'**Anagrafe antimafia degli esecutori**, speciale elenco di imprese gestito dalla Struttura di missione.

Commissario, Invitalia S.p.A. e Struttura di Missione, nel 2017, hanno sottoscritto il protocollo quadro di legalità finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori, prevedendo misure tese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio, sia dei flussi finanziari che dei flussi di manodopera, durante l'esecuzione dei lavori.

3. L'alta sorveglianza del Presidente e l'Unità Operativa Speciale

L'art. 32 del decreto sisma prevede l'esercizio del potere di alta sorveglianza del Presidente dell'Anac di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, quale strumento operativo finalizzato a promuovere la trasparenza e la legittimità degli atti relativi alle procedure di appalto propedeutiche alla ricostruzione.

Per l'esercizio del potere di vigilanza preventiva il Presidente dell'Autorità si avvale della U.O.S., Unità formata anche da quattro militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

Detti poteri, che si aggiungono a quelli attribuiti all'Autorità, consistono:

- a) nel controllo preventivo degli atti relativi alle procedure d'appalto, al fine di garantirne la trasparenza e la legittimità, anche in riferimento all'attuazione del protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 dal Commissario, Invitalia S.p.A. la Struttura di Missione Antimafia Sisma 2016;
- b) nell'esercizio di poteri ispettivi e di accesso alle banche dati, ivi compresa la possibilità di utilizzare la banca dati nazionale antimafia costituita per finalità di prevenzione e contrasto del fenomeno delle infiltrazioni mafiose.

La U.O.S. opera in un contesto dove è determinante bilanciare opportunamente gli aspetti di celerità delle attività, per contribuire alla più rapida ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, con la necessaria esecuzione di controlli utili ad evitare devianze e distorsioni che possono verificarsi, in particolar modo, negli ambiti emergenziali e straordinari, fornendo un apporto qualificato ai vari soggetti che espletano le procedure di affidamento.

Le attività svolte sono definite dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza sottoscritto il 2 febbraio 2021 dal Commissario, dal Presidente dell'ANAC, dai Presidenti-Vice Commissari delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dall'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A.. L'Accordo, unitamente al successivo Addendum del 12 dicembre 2022, aggiorna e sostituisce il precedente Protocollo del 28 dicembre 2016.

3.1 Compiti e metodologia della U.O.S.

Il modello di alta sorveglianza del Presidente è stato certificato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) come buona pratica e ha dato luogo alla c.d. "*vigilanza collaborativa*" inserita nel decreto legislativo 18 aprile 2016, 50 (nel seguito anche "Codice") tra i poteri attribuiti all'Autorità.

Gli atti riguardanti le procedure di affidamento e l'esecuzione dei contratti connesse alla riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali vengono sottoposti, in via preventiva, a verifica della legittimità. In esito all'analisi degli atti trasmessi, laddove ritenuto utile, vengono tempestivamente rappresentate osservazioni e forniti suggerimenti operativi sulla base, tra l'altro, di atti di regolazione dell'Autorità (bandi tipo, Linee Guida, pareri, delibere, ecc.), di precedenti di giurisprudenza e di indirizzi espressi da altri enti competenti in materia. Laddove utile, viene indicata la possibilità di adozione delle migliori pratiche al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico.

È prevista un'ampia gamma di controlli sui pubblici funzionari che intervengono con vari ruoli nelle diverse fasi dell'affidamento, per individuare, in via preventiva, eventuali potenziali conflitti di interesse, cause ostative o elementi utili alle valutazioni di stazioni appaltanti e soggetti attuatori ai fini dell'assegnazione dei relativi incarichi.

La U.O.S. svolge controlli preventivi anche nei confronti degli operatori economici risultati aggiudicatari e subappaltatrici al fine di segnalare alle stazioni appaltanti elementi di rischio meritevoli di specifici approfondimenti, in particolare in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione.

Il processo e il collaudato metodo di lavoro sono ottimizzati per assicurare il più celere avvio delle attività di controllo e la rapida consegna degli esiti prodotti tramite l'impiego di comunicazioni elettroniche, ferme restando le necessarie garanzie di certezza e tracciabilità delle singole attività e interlocuzioni occorse.

Tutte le attività di analisi e valutazione degli atti, l'esecuzione e gli esiti dei controlli esperiti vengono tracciati utilizzando specifiche ed articolate *check list*, costantemente aggiornate, che i membri della U.O.S. compilano e sottoscrivono.

Il metodo di controllo adottato da anni dalla U.O.S. è ora in uso presso altre realtà riguardanti situazioni di particolare rilevanza e complessità, come ad esempio il monitoraggio degli interventi PNRR. In questo ambito, il Ministero dell'economia e delle finanze ha elaborato apposite linee guida per lo svolgimento dei controlli ([V. 1.0 agosto 2022](#)) a cura di soggetti attuatori, amministrazioni centrali titolari delle misure e/o Unità di Missione PNRR contenenti apposite *check list* finalizzate alla prevenzione di frodi e conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi (si veda [Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30](#) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Servizio Centrale per il PNRR, Uffici II-IV).

Gli esiti dell'attività di verifica della U.O.S. sono espressi nei pareri preventivi indirizzati all'USR competente, il quale provvede all'inoltro degli stessi ai soggetti attuatori di riferimento.

Tutte le attività poste in essere si sviluppano nell'ottica di un concreto apporto collaborativo, essendo ampiamente condivisi i suoi macro obiettivi, evitando inutili aggravii burocratici.

Tra gli effetti reali conseguiti, particolarmente significativi appaiono il processo di apprendimento e miglioramento dell'azione amministrativa delle stazioni appaltanti e la significativa minore probabilità di sviluppo del contenzioso amministrativo o di criticità nella determinante fase di esecuzione.

La U.O.S. ha definito e provvede alla continua evoluzione delle seguenti *check list*:

- atti procedura aperta (lavori, servizi, appalto integrato);
- atti procedura negoziata (lavori, servizi, appalto integrato);
- atti affidamento diretto (solo affidamento, affidamento ed assegnazione, solo assegnazione);
- nomina della commissione giudicatrice;
- aggiudicazione;
- variante/modifica contrattuale.

Laddove non vengano riscontrati rilievi nel parere preventivo, si procede all'adozione definitiva degli atti valutati. Nel caso in cui nel parere preventivo vengano mossi rilievi minori, si prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere autonomamente a correggere/integrare gli atti e passare direttamente alle successive fasi della procedura. Laddove, invece, si riscontrino criticità o dubbi rilevanti per la prosecuzione dell'affidamento, si richiede di apportare le dovute correzioni o di fornire chiarimenti.

Nonostante il notevole numero di richieste ricevute, come previsto dal vigente Accordo, la U.O.S. si impegna a rilasciare il proprio parere preventivo in 10 giorni lavorativi. I tempi medi di rilascio sono attorno ai 5 giorni.

L'impiego integrato delle banche dati in uso all'Autorità e al Corpo della Guardia di Finanza rappresenta un efficace e concreto strumento operativo capace di intercettare e trattare, preventivamente, i rischi di frode, di conflitti di interesse e di infiltrazione di organizzazioni criminali, e più in generale di affidamento a operatori privi dei necessari requisiti generali e/o speciali.

La U.O.S. valuta pertanto anche circostanze e informazioni non disponibili e/o non immediatamente evidenti alle stazioni appaltanti e ai soggetti attuatori tramite i canonici controlli previsti dal codice dei contratti pubblici.

Le attività della U.O.S. comprendono, altresì, la valutazione preventiva e collaborativa delle Ordinanze Speciali *ex art.* 11, secondo comma, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, per le quali il Commissario Straordinario ha richiesto il parere preventivo.

Recentemente, la U.O.S. e il Commissario, al fine di fornire ulteriore supporto ai soggetti attuatori, hanno collaborato per definire documenti di gara-tipo e strumenti di autovalutazione delle procedure. Sono stati redatti degli schemi-tipo per i servizi tecnici (progettazione, supporto al Rup, ecc.) e per i lavori da utilizzare nelle procedure negoziate e

negli affidamenti diretti, ormai divenuti i sistemi prevalenti di affidamento della ricostruzione in forza delle semplificazioni normative e dell'impulso dato dalle ordinanze speciali del Commissario. Gli schemi sono stati condivisi dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 27 luglio 2022 e approvati dal Commissario con decreto n. 574 del 12 dicembre.

Per gli affidamenti diretti, la U.O.S. inoltre ha rielaborato la propria *check list* di controllo per consentire ai soggetti attuatori l'autovalutazione degli atti, tramite il supporto e coinvolgimento degli USR. La *check list* ha lo scopo di guidare a una più rapida e corretta compilazione dei bandi, così migliorare ulteriormente la qualità delle procedure e dei lavori, con riduzione ulteriore dei tempi di verifica della U.O.S..

Con la *check list* per gli affidamenti diretti è stato previsto un procedimento *ad hoc* di vigilanza semplificato, disciplinato dall'art. 6-bis dell'Accordo, oggetto di specifico Addendum sottoscritto dal Presidente dell'Anac e dal Commissario Straordinario il 12 dicembre 2022, con entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

3.2 Il controllo sulle procedure nelle varie fasi

Le stazioni appaltanti e i soggetti attuatori, per il tramite degli USR presso le diverse Regioni, ed Invitalia S.p.A., inviano la seguente documentazione:

- gli schemi di determina a contrarre prodromici all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- i seguenti atti del procedimento di affidamento, incluse le sponsorizzazioni:
 - I. bandi di gara/lettere di invito
 - II. disciplinari di gara;
 - III. capitolati;
 - IV. schemi di contratto;
 - V. provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - VI. atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - VII. provvedimenti di aggiudicazione;
- i seguenti elementi inerenti la fase di esecuzione dei contratti:
 - I. proposte di risoluzione contrattuale o altri atti adottati in autotutela;
 - II. comunicazione dei nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori con esclusivo riferimento agli appalti di lavori

- III. documentazione relativa alle eventuali modifiche contrattuali intervenute ex articolo 106 del codice dei contratti pubblici.

In considerazione della numerosità degli interventi oggetto del programma di ricostruzione pubblica, nel vigente Accordo sono stati definiti opportuni criteri per la selezione di un loro sotto-insieme, al fine di procedere al controllo preventivo delle procedure maggiormente significative, prevedendo comunque, per le rimanenti, una serie di controlli a campione *ex-post* in base ai dati trasmessi trimestralmente dagli USR.

Quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, l'Accordo prevede:

- che nella *lex specialis* vi sia un espresso richiamo allo stesso Accordo, alla norma ex art. 32 del decreto sisma e, sinteticamente, all'istituzione sulla procedura di affidamento del presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità;
- l'impegno del soggetto che espleta la procedura a inserire nella documentazione di gara e contrattuale di ciascun affidamento, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le c.d. "**clausole anticorruzione**" contenute nell'art. 4 dell'Accordo di alta sorveglianza e nell'art. 5 del protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017.

3.2.1 Esame degli atti indizione della procedura

L'attività espletata dalla U.O.S. prevede il rilevamento di una serie di dati e informazioni utili al corretto inquadramento dell'ambito soggettivo e oggettivo della procedura al fine di delineare l'insieme delle norme applicabili. Al risultato ottenuto, si procede alla valutazione di aspetti quali:

- la completezza e la coerenza della documentazione di gara;
- la legittimità del ricorso alle eventuali deroghe normative indicate;
- l'eventuale inclusione dell'intervento in ordinanze commissariali, ordinarie o speciali;
- l'eshaustività dei principali contenuti della determina a contrarre (indicazione dell'interesse pubblico, delle caratteristiche delle opere, del criterio di aggiudicazione e motivazioni, delle modalità di invito, della concreta applicazione del principio di rotazione, del rispetto dei principi generali del codice (economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, ecc.), di criteri di suddivisione in lotti appropriati, ecc.);
- la corretta valorizzazione dell'importo stimato complessivo dell'affidamento;
- la presenza e la definizione dei requisiti generali e speciali di partecipazione. Nella definizione degli stessi si verifica che siano distinti in requisiti di idoneità

professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionali, prestando particolare attenzione alla presenza di adeguate motivazioni giustificatrici e al rispetto del criterio di proporzionalità per gli stessi;

- la corretta applicazione della procedura di scelta del contraente seguita;
- il corretto utilizzo del criterio di aggiudicazione indicato, del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, tal caso, anche la ragionevole ed appropriata distribuzione e selezione dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti;
- l'assenza di clausole o condizioni ingiustificatamente restrittive del mercato;
- il rispetto delle particolari disposizioni per gli interventi su beni sottoposti a tutela;
- la presenza di riferimenti e condizioni derivanti dall'Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021 e dal protocollo di legalità del 2017.

Vengono altresì controllati tutti i pubblici funzionari che intervengono nello svolgimento della procedura di affidamento, quali R.U.P, incaricati del supporto, R.P.S., ecc., eseguendo un'ampia serie di controlli al fine di rilevare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del codice dei contratti o cause ostative allo svolgimento dell'incarico, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità in materia, da ultimo con il PNA 2023 in via di approvazione.

Con riferimento ai RUP, si verificano la sussistenza dei requisiti di professionalità individuati nelle Linee guida ANAC n. 3, adottate in attuazione dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici.

3.2.2 Commissione giudicatrice

In caso di affidamenti che prevedono la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, vengono esaminati gli atti di nomina, comprensivi dei dati utili all'identificazione univoca del Presidente, dei componenti e del segretario verbalizzante. Negli atti di nomina viene verificata la presenza dei contenuti circa l'avvenuta preliminare acquisizione e valutazione delle previste auto-dichiarazioni riguardanti l'insussistenza di cause di incompatibilità e di motivi ostativi in relazione all'incarico assegnato. Vengono quindi eseguiti controlli in merito alla verifica della sussistenza di cause di incompatibilità o astensione ex articolo 77, commi, 4,5 e 6, del Codice e, in particolare, all'eventuale:

- presenza di condanne ex articolo 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- presenza di cause di astensione ex art. 51 del Codice di procedura civile;
- presenza di ipotesi di conflitto di interesse ex art. 42 del Codice;
- svolgimento di altre funzioni/incarichi tecnico-amministrativo relativamente al contratto esaminato;
- alla coerenza del profilo dei commissari rispetto all'incarico in assegnazione.

3.2.3 Aggiudicazione

L'attività prevede l'esecuzione di un'ampia gamma di verifiche e controlli, sinteticamente elencabili come segue:

- la corrispondenza tra le operazioni di gara eseguite e le disposizioni definite nella documentazione della procedura, nonché la loro correttezza;
- la ragionevole e legittima applicazione di criteri e modalità di selezione dell'operatore economico;
- la corretta esecuzione delle procedure per le verifiche di congruità/anomalia offerte;
- gli eventuali provvedimenti di esclusione dall'affidamento;
- alcune particolari verifiche sugli aggiudicatari ai fini del possesso dei requisiti speciali e generali di partecipazione. In caso di aggiudicazione a soggetti aventi natura plurisoggettiva, i controlli vengono eseguiti su tutti i componenti e in caso di consorzi stabili vengono eseguiti anche sull'impresa esecutrice indicata;
- per contratti di lavori aventi valore superiore a 1.000.000 di euro, nel caso in cui il subappalto richiesto abbia valore superiore a 100.000 euro, si eseguono controlli anche sull'impresa subappaltatrice;
- il controllo di potenziali collegamenti tra le imprese partecipanti;
- la presenza di eventuali cointeressenze tra imprese aggiudicatrici e pubblici funzionari della stazione appaltante.

3.2.4 Varianti, modifiche e risoluzioni contrattuali

L'attività consiste in una serie di valutazioni riguardanti:

- la completezza della documentazione necessaria per la definizione della variante/modifica/risoluzione contrattuale;
- la rispondenza delle varianti e delle modifiche contrattuali alle fattispecie e ai limiti indicati nell'art. 106 del Codice nonché il rispetto delle procedure definite dal decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la rispondenza degli atti relativi a risoluzioni, recessi, accordi bonari alle procedure e alle condizioni definite dagli artt. 108 e 109 del Codice;
- l'esecuzione dei controlli nei confronti di eventuali nuovi aggiudicatari;
- il rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza, comunicazione all'Autorità e pubblicità degli atti.

4. Alcuni numeri sulla ricostruzione vigilata dalla U.O.S.

L'attività descritta in precedenza e le indicazioni operative fornite nei paragrafi successivi sono il frutto del lavoro di verifica e controllo svolto UOS nel corso degli anni.

Dall'inizio della collaborazione fino al 30 novembre 2022, la UOS ha verificato un totale di 807 diverse procedure di affidamento, oltre una ogni 2 giorni lavorativi, per un valore complessivo di circa 1,35 miliardi di euro, emanando oltre 2.700 pareri, in media 2 per giorno lavorativo.

Ambito	Periodo		Procedure n.	Pareri n.	Valore procedure*
	Dal	Al			
Sisma 2016	28/12/2016	30/11/2022	807	2.736	€ 1.351.125.170,20

*Comprensivo degli accordi quadro riguardanti il programma straordinario per gli istituti scolastici.

Nel solo biennio 2021-2022, caratterizzato dalla vigenza del nuovo Accordo di alta sorveglianza e da una forte crescita delle procedure sottoposte a controllo preventivo, sono state esaminate un totale di 366 diverse procedure, quasi 1 per giorno lavorativo, pari quasi alla metà delle procedure complessivamente sottoposte dal 2016.

Nello stesso periodo sono stati emessi 1.528 pareri, quasi 4 per giorno lavorativo, pari al 56,6% dei pareri complessivamente rilasciati dal 2016.

Tra gli effetti reali conseguiti vi è il processo di apprendimento e miglioramento dell'azione amministrativa di soggetti attuatori e stazioni appaltanti e un risparmio di tempo nella realizzazione delle opere grazie anche alla conseguente significativa minore probabilità di sviluppo del contenzioso amministrativo o di criticità nella determinante fase di esecuzione.

A tale ultimo riguardo, si segnala che sono fino ad oggi noti alla UOS solo 10 casi di contenzioso sul totale delle 807 procedure verificate (1 contenzioso ogni 80 procedure). Di questi contenziosi, per 9 è noto l'esito (in primo o secondo grado), con 7 casi favorevoli alla stazione appaltante e 2 sfavorevoli. La gran parte delle controversie ha peraltro riguardato profili estranei agli aspetti trattati nei pareri resi. È possibile quindi affermare che l'alta sorveglianza del Presidente prevista dalla legge ed effettuata avvalendosi dell'UOS ha sicuramente avuto un effetto in termini di tutela della regolarità delle procedure e di prevenzione del contenzioso giurisdizionale. Dei pochissimi contenziosi emersi, circa l'80% si è risolto positivamente per la stazione appaltante, le procedure che hanno visto soccombere la committenza pubblica sono soltanto due.

Nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2022, la UOS ha verificato 152 nuove procedure, per oltre 200 milioni di euro di valore a base di gara e un valore medio per singola procedura di circa 1.300.000 euro, adottando complessivi 581 pareri, con tempi medi di rilascio pari a 5,37 giorni lavorativi a fronte dei 10 giorni previsti dall'Accordo di alta sorveglianza. Allo stato, non si sono registrati casi di contenzioso.

Dei 581 pareri rilasciati, il 46,47% ha riguardato la Regione Marche, il 21,52% il Lazio, il 17,21% l'Abruzzo e il 13,6% l'Umbria.

TABELLA 2. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA VERIFICHE AL 30.11.2022			
Regione	Nuove procedure Nr.	Pareri emessi Nr.*	Valore Stimato Opere
Abruzzo	22	100	€ 10.407.875,26
Lazio	35	125	€ 29.545.310,49
Marche	77	270	€ 133.448.549,29
Umbria	18	79	€ 29.654.060,87
Comm. Straordinario Ordin. Speciale	-	7	-
TOTALI	152	581	€ 203.055.795,91

*Comprensivo dei pareri sui report e di riscontro/controdeduzione ed escluse comunicazioni varie e solleciti.

Intensa è stata l'attività di valutazione dei riscontri ai pareri resi, 190, pari al 32,7% del totale dei pareri rilasciati, e degli atti di indizione delle procedure, che hanno assorbito oltre il 23% dell'attività. Seguono la verifica delle aggiudicazioni (19% dei pareri resi), dei provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici (5,7% circa) e di varianti e subappalti (4% circa).

TABELLA 3. PARERI EMESSI AL 30.11.2022	
Tema parere	Pareri emessi ¹ n.
Aggiudicazioni	111
Atti di indizione procedure ²	134
Atti di indizione procedure e affidamenti ³	37
Commissioni giudicatrici	33
Revoche/Annullamenti/Risoluzioni/Sospensioni	10
Richieste altri pareri e segnalazioni	10
Riscontri ai pareri resi	190
Varianti/Estensioni/Subappalti	24
Report periodici e Ord. Speciali	32
TOTALI	581

¹ Esclusi comunicazioni varie e solleciti.

² Comprensivo delle verifiche sugli atti nuovi ed emendati.

³ Trattasi di atti inerenti affidamenti diretti che includono le verifiche sull'aggiudicatario.

È utile evidenziare che la categoria di opera maggiormente sottoposta a verifica risulta essere "Infrastrutture, Dissesti, Urbanizzazione" (38 procedure, 25% del totale), seguono gli istituti scolastici ed educativi (21 procedure, 13,82% del totale) e le sedi comunali (16 procedure, 10,53% del totale).

TABELLA 4. INTERVENTI VERIFICATI AL 30.11.2022			
Tipo intervento	Nuove procedure n.	Pareri emessi ¹ n.	Valore stimato nuove procedure
Alloggi	10	61	€ 5.656.728,09
Altro	14	35	€ 21.498.864,25
Caserme	8	34	€ 11.894.756,25
Cimiteri	11	38	€ 4.541.474,06
Impianti sportivi	4	14	€ 3.755.528,35
Infrastrutture, Dissesti, Urbanizzazione	38	102	€ 21.604.625,88
Luoghi di culto	5	23	€ 2.726.949,41
Monumenti, Musei, Edifici e Centri storici	15	49	€ 12.507.543,24
Palazzi Comunali e Municipi	16	55	€ 11.202.830,51
Scuole	21	107	€ 84.404.236,25
Strutture sanitarie	10	31	€ 23.262.259,62
Report e Ordinanze Speciali	-	32	-
TOTALI	152	581	€ 203.055.795,91

¹ Comprensivo dei pareri sui report e di riscontro/controdeduzioni ed escluse comunicazioni varie e solleciti.

Rispetto agli anni precedenti si è verificato un punto di svolta che vede nell'affidamento dei lavori la maggiore quota relativa delle procedure sottoposte a controllo preventivo (68 procedure, 44,74% del totale), anche se i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria continuano a ricoprire una quota rilevante, il 30,13% del totale (61 procedure). Inferiore, invece, è il numero di c.d. "appalto integrato" di progettazione e lavori (sistema utilizzato per 8 procedure).

TABELLA 5. TIPI DI AFFIDAMENTO VERIFICATI AL 30.11.2022			
Tipo affidamento	Nuove Procedure n.	Pareri emessi ¹ n.	Valore Stimato delle opere ²
Appalto integrato	8	32	€ 26.923.654,62
Appalto misto	1	2	€ 45.000.000,00
Concorso di idee/progett.ne	3	3	€ 740.516,53
Lavori	68	227	€ 100.908.698,90
Servizi tecnici di architettura e ingegneria	61	263	€ 9.775.293,77
Servizi e forniture	11	22	€ 19.707.632,09

Report e Ord. Speciali	-	32	-
TOTALI	152	581	€ 203.055.795,91

¹ Comprensivo dei pareri sui report e di riscontro/controdeduzioni ed escluse comunicazioni varie e solleciti.

² Riferito ai al valore delle opere rilevato dagli atti di gara delle procedure verificate I° semestre 2022.

5. Indicazioni operative e *best practices*

In questa sezione vengono fornite alcune indicazioni relativamente a questioni che sono state oggetto di consolidato parere preventivo di legittimità.

Sono altresì indicate delle *best practices* quali esempi per le stazioni appaltanti, la cui osservanza assicurerebbe una più efficace azione amministrativa in termini di riduzione dei tempi procedurali e di maggiore qualità degli atti.

5.1. Atti di indizione delle procedure aperte e negoziate

Nel seguito sono raccolte indicazioni e buone pratiche, distinte per argomento, afferenti alla redazione degli atti di indizione delle procedure che si ritiene utile riportare anche alla luce delle criticità e carenze degli atti spesso riscontrate.

1. RUP. Requisiti e dichiarazioni

a. Nella determina a contrarre occorre sempre dare atto:

- che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e dalle Linee Guida n. 3 2016 dell’Autorità, come aggiornate dalla delibera 1007 dell’11 ottobre 2017;
- dell’acquisizione della dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, e incompatibilità per tutti i pubblici funzionari, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura ai sensi dell’art. 42 del Codice. Per il responsabile unico del procedimento e il personale di supporto allo stesso, tale dichiarazione deve essere rilasciata al momento dell’assegnazione dell’incarico per la singola procedura.

La dichiarazione deve contenere:

- (1) richiamo alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false dall’art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445¹;

(2) evidenza di:

- non versare nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2, del Codice, che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Codice e degli artt. 6, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. A tal fine, il RUP tiene anche conto dei parametri indicati da ANAC, con riferimento alle macro-aree da considerare ai fini della dichiarazione relative ad esempio: attività professionale e lavorativa pregressa; interessi finanziari; rapporti e relazioni personali (cfr. PNA 2023 § 3.2. della Parte speciale dedicata ai conflitti di interesse);
- non trovarsi, al momento dell'assunzione dell'incarico, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6, comma 2, e art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dall'amministrazione committente, di accettare le specifiche disposizioni contenute nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione committente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali conflitti di interesse, anche solo potenziali, nonché ulteriori cause di incompatibilità, anche sopravvenute, in relazione all'incarico affidato, che possono comportare l'obbligo di astensione;
- non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I - del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165²;

¹ D.P.R. 445/2000, art. 3, comma 4 e art. 48, dalle cui prescrizioni deriva il riferimento all'ammonimento, inerente alla modulistica predisposta dalle singole amministrazioni e relativa alle dichiarazioni sostitutive.

² Codice Penale- Libro II Titolo II Capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) art. 314 Peculato - art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui - art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato - art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 317 Concussione - art. 317-bis Pene accessorie - art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio - art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319-bis Circostanze aggravanti - art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari - art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 321 Pene per il corruttore - art. 322 Istigazione alla corruzione - art. 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-ter Confisca - art. 323 Abuso d'ufficio - art. 323-bis Circostanza attenuante - art. 325 Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio - art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica - art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - art. 335-bis Disposizioni patrimoniali.

- di accettare le specifiche disposizioni contenute la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione committente;
- (3) tutte le situazioni per le quali la stazione appaltante è chiamata a valutare l'assenza di incompatibilità e conflitto d'interesse, anche potenziale, quali a titolo esemplificativo: il possesso di partita IVA per l'esercizio di attività in settori d'interesse della ricostruzione post-sisma; rapporti intervenuti con soggetti iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori ovvero all'Elenco speciale dei professionisti di cui agli artt. 30 e 34 del decreto sisma (del dichiarante nonché del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado), l'esistenza di legami parentali o di coniugio con altri professionisti o soggetti con incarichi in operatori economici operanti nello stesso ambito.

2. Livelli di progettazione – verifica, validazione e approvazione

Nella determina a contrarre occorre dare atto dei livelli di progettazione eseguiti (art. 23, Codice) e delle rispettive attività di verifica e validazione (art. 26, Codice) e approvazione (art. 27, Codice), con indicazione degli estremi di avvenuta validazione e del provvedimento di approvazione.

3. Rilevanza dell'incarico di progettazione

Nella determina contrarre relativa a procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria occorre dare atto delle valutazioni effettuate circa l'inclusione o meno dell'incarico di progettazione tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice, tenuto conto delle specifiche procedure previste per tali casi.

4. Beni tutelati

Nella determina a contrarre occorre dare atto delle valutazioni riguardanti la natura dell'opera, in relazione alla sua inclusione o meno tra quelle per le quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 e degli articoli 145 e ss. del Codice, e la tutela dei beni oggetto di intervento, relativamente alle caratteristiche storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche degli stessi.

5. Quadro tecnico-economico

Nella determina a contrarre occorre sempre riportare il quadro tecnico-economico aggiornato al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza dell'atto stesso riguardo a importi, somme a disposizione e valore dell'affidamento articolato nelle sue diverse componenti.

6. Talune dichiarazioni da rendere in gara

In sede di predisposizione del DGUE, è opportuno, in considerazione delle criticità rilevate, che venga posta particolare attenzione alle seguenti dichiarazioni a cura dell'operatore economico:

- assenza di situazioni che possano integrare la fattispecie di grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del Codice;
- assenza di gravi irregolarità fiscali non definitivamente accertate così come individuate dall'art. 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2022³, ai fini della valutazione ex art. 80, comma 4, del Codice, come peraltro previsto dal DGUE.

7. Principi generali

Nella determina a contrarre occorre dare atto del rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione di appalti e concessioni di cui all'art. 30 del Codice.

8. Principio di rotazione degli inviti nelle procedure negoziate

Nella determina a contrarre occorre dare atto del rispetto del principio di rotazione, previsto dall'art. 36, comma 2, del Codice e dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, esplicitando le modalità di selezione degli operatori economici selezionati o da invitare alla procedura. In caso di mancata applicazione della rotazione, occorre fornire adeguate motivazioni.

A titolo esemplificativo, nel seguente riquadro, è indicata una possibile formula al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione nell'ambito di procedure negoziate previa manifestazione d'interesse.

³ Art. 4 - Violazioni non definitivamente accertate: 1. Ai fini del presente decreto, la violazione grave di cui all'art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. 2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

È prevista l'esclusione dalle operazioni di sorteggio degli operatori economici già invitati o aggiudicatari ... *(indicare periodo temporale antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, nell'ambito di altre procedure, per interventi affini e/o per fascia di importo e categoria di opera prevalente, indette dalla medesima stazione appaltante)*.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici mai invitati nel periodo considerato risulti insufficiente ad integrare il numero minimo dei soggetti da invitare richiesto dall'avviso, il sorteggio dei restanti operatori economici tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse, in possesso dei prescritti requisiti, già invitati ... *(indicare altro periodo temporale antecedente la data di sorteggio)* e comunque non aggiudicatari ... *(indicare altro periodo temporale antecedente la data di sorteggio)* di altre procedure per interventi affini.

Nel caso in cui l'applicazione dei suddetti criteri di rotazione non consenta di rispettare comunque il suddetto numero minimo la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche gli operatori già risultati aggiudicatari di altri interventi affini nei mesi *(indicare periodo)* antecedenti la data di sorteggio.

9. Suddivisione in lotti

Nella determina a contrarre è necessario motivare adeguatamente l'eventuale mancata suddivisione dell'appalto in lotti, come previsto dall'art. 51, comma 1, del Codice.

10. Garanzia provvisoria

Fino al 30 giugno 2023, occorre prevedere negli atti di gara l'esonero dalla presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice, con riferimento alle procedure sotto soglia comunitaria, fatte salve particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura. In tale ultimo caso, si ricorda che l'ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del Codice.

In caso di previsione della cauzione, la stessa è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente (art. 29, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 di modifica dell'art. 93, comma 2, del Codice).

11. Requisiti di partecipazione

- a. Prevedere sempre tra i requisiti essenziali per la partecipazione alle procedure relative ai lavori l'iscrizione o l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto sisma. Il possesso

di tale requisito deve essere assicurato anche da tutti gli operatori economici esecutori, quali ad esempio, subappaltatori e ausiliari.

- b. Prevedere sempre tra i requisiti essenziali per la partecipazione alle procedure relative ai servizi di architettura e ingegneria l'iscrizione o l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti per il sisma di cui all'art. 34 del decreto sisma.

12. Raggruppamenti temporanei di imprese

Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. IV 28/4/2022 n. C 642/20, non risulta più applicabile la disposizione di cui all'art 83, comma 8, del Codice, nella parte in cui prevede che *"La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*⁴.

Gli atti delle procedure devono essere adeguati di conseguenza, tenendo altresì conto del parere n. 1389 del 28 giugno 2022 con cui il MIMS si è espresso per la disapplicazione delle connesse disposizioni dell'art. 92, comma 2, primo e terzo periodo, d.P.R. 207/2010, ferma restando la possibilità di disporre che taluni compiti essenziali siano svolti da uno specifico partecipante al RTI, secondo un approccio di tipo qualitativo e non meramente quantitativo.

Per le gare relative ai servizi e alle forniture, possono essere prese a riferimento le specifiche clausole inserite nel bando tipo n. 1 con la delibera di n. 332 del 20 luglio 2022.

13. Sopralluogo

Nel caso in cui la *lex specialis* preveda l'obbligatorietà del sopralluogo, tale clausola dovrà essere accuratamente motivata, indicando gli elementi specifici e di dettaglio che facciano comprendere la sua indispensabilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), d.l. 76/2020. La giurisprudenza (es. Sezione V del Consiglio di Stato, n. 2355, del 18 marzo 2021) ha di recente ritenuto che l'omesso adempimento del sopralluogo non concretizza una specifica causa di esclusione contemplata dal Codice dei contratti pubblici o da altre disposizioni di legge vigenti (dello stesso avviso, T.A.R. Catanzaro, Sez. I, n. 1772 del 10/11/2020 e T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1138 del 06/08/2021).

⁴ Secondo la sentenza CGUE 28/04/2022 (C-642/20209 l'art. 63 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria".

14. Subappalto

Le disposizioni della *lex specialis* in materia di subappalto devono essere conformi alla vigente disciplina dettata dall'art. 105, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 e dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, che prevede, tra l'altro:

- (1) il divieto di cessione contrattuale e di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (art. 105, comma 1, vigente);
- (2) il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 105, comma 1, vigente), motivando la riserva in capo all'aggiudicatario di una specifica percentuale;
- (3) la possibilità di subappaltare il 100% delle categorie scorporabili, per le quali, eventuali limiti devono essere adeguatamente motivati nella determina a contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (art. 105, comma 2, vigente).

15. Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo

Nel caso in cui la *lex specialis* prevede un punteggio tecnico minimo, nella legge di gara occorre prevedere chiaramente le modalità di determinazione della c.d. "soglia di sbarramento", precisando se la stessa sarà determinata prima o dopo la riparametrazione (se prevista) del punteggio tecnico. La verifica di anomalia delle offerte ex art. 97, comma 3, del Codice, deve comunque essere eseguita sul punteggio tecnico riparametrato.

16. Criteri ambientali minimi (CAM)

Nella documentazione progettuale e di gara occorre inserire, ai sensi dell'art. 34 del Codice, le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, obbligatoriamente in relazione alle categorie nelle quali gli stessi sono stati già adottati⁵.

17. Concentrazione incarichi

Negli atti di gara relativi ai servizi di architettura e ingegneria occorre inserire la clausola di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale 33/2017, per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche da parte del medesimo operatore economico.

⁵ <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>.

18. Esonero contribuzione in favore dell'Autorità

Negli atti di gara deve essere previsto l'esonero dell'obbligo del pagamento del contributo in favore dell'Autorità, di cui all'art. 1, comma 2, delibera A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

19. Modalità di verifica dei requisiti

Negli atti di gara occorre inserire il ricorso al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui alla delibera n. 464 del 25 luglio 2022 per la verifica dei requisiti di partecipazione, in vigore dal 9 novembre 2022.

20. Direttore dei Lavori

Negli atti di gara relativi ai lavori è necessario indicare il nominativo del direttore dei lavori, quando l'incarico è conferito a soggetto interno alla stazione appaltante. Infatti, come chiarito con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 26 maggio 2021⁶, al direttore dei lavori si applica sia la disciplina dei conflitti di interesse di cui all'art. 42 del Codice sia lo specifico regime di incompatibilità sancito da precedente art. 26, secondo cui lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (comma 7).

21. Legalità e divieti

- a. Negli atti di gara è quanto mai opportuno riportare, fra le altre, le seguenti clausole:
 - (1) divieto di affidamento incarichi in violazione del *pantouflage*, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001;
 - (2) divieto per i concorrenti di partecipazione alla gara in forma diversa, previsto dall'art. 48, comma 7, del Codice;
 - (3) divieto per affidatari progettazione, per progetti posti a base di gara, e suoi controllanti/collegati, di partecipare alle procedure di appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, salvo dimostrazione, con onere probatorio a carico dell'operatore economico interessato, che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza (ultimo periodo del comma 7);
- b. Nella legge di gara sono richiamati espressamente il Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017, l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione

⁶ Il Comunicato prevede che "[...] qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo [...]".

pubblica post-sisma del 02 febbraio 2021, divenuto efficace il successivo 12 febbraio, e l'istituzione del presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica, come previsto all'art. 4, comma 1, dello stesso Accordo.

- c. Nella documentazione di gara e contrattuale sono inserite le seguenti clausole anticorruzione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e b), dell'Accordo del 02 febbraio 2021, contenute anche nell'art. 5 del protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017:
- *«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;*
 - *«Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».*

22. Anticipazione del prezzo

La stazione appaltante deve valutare se innalzare l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice dal 20% al 30% del valore contrattuale, con riferimento, allo stato, alle procedure indette entro il 31 dicembre 2022, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

In ogni caso, la percentuale stabilita, per ragioni di correttezza e trasparenza, deve essere chiaramente indicata nella documentazione di gara, e comunque non può essere inferiore al 20%.

L'aumento dell'anticipazione del prezzo costituisce una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante (parere funzione consultiva Anac8/2022 e parere MIMS n. 923/2021). Per ulteriori chiarimenti, è possibile consultare la delibera ANAC n. 325 del 13 luglio 2022.

23. Prezzi, compensi, tariffe

- a. Nella determina relativa agli appalti di servizi occorre dare atto della determinazione dei corrispettivi della progettazione secondo le tabelle dei corrispettivi ed i parametri di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante *"approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*.
- b. Negli atti di gara è indicato quale riferimento per la determinazione dei prezzi il *"Prezzario Unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022"*, allegato all'Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. I bandi, gli avvisi e le lettere di invito a presentare offerta devono obbligatoriamente contenere le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del Codice, come previsto all'art. 3 della predetta ordinanza speciale.
- c. Negli atti di gara sono inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dell'art. art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106.

5.2. Affidamento diretto

Nel seguito sono raccolte alcune indicazioni e buone pratiche afferenti le procedure di affidamento diretto, distinte per argomento. Laddove applicabili, si rimanda altresì alle indicazioni generali di cui al paragrafo precedente.

24. Principi generali e di rotazione

Al fine di assicurare il rispetto del criterio di rotazione e dei principi generali di cui all'art. 30 del Codice, la determina a contrarre o semplificata deve sempre esplicitare in modo chiaro e trasparente e con adeguata motivazione, le modalità di selezione dell'operatore e le ragioni della scelta dell'operatore economico individuato.

A titolo esemplificativo, al fine di garantire il rispetto del criterio di rotazione, si potrà privilegiare la selezione di operatori mai affidatari di appalti da parte della medesima stazione appaltante, in particolare nello stesso settore merceologico, ovvero quelli

invitati a presentare offerta antecedentemente a un determinato periodo temporale, seguendo l'esempio di cui al par. 5.1, punto 8).

25. Requisiti per la valutazione degli operatori economici

Deve essere assicurata l'osservanza dei principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità di cui all'art. 83 del Codice, discendente dall'art. 58 della Direttiva 2014/24/UE.

Per i servizi di architettura e ingegneria di importo superiore a euro 100.000 è opportuno prevedere, oltre al possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di idoneità (iscrizione agli albi professionali e all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto sisma) anche quello dei requisiti di carattere speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (fatturato globale, avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice e avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. "di punta"), secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida n.1 2017, come aggiornate dalla delibera 417/2019 e dal Bando Tipo n. 3 di ANAC di cui alla delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

5.3. Nomina della commissione giudicatrice

Nel seguito sono riportate alcune buone pratiche afferenti la predisposizione degli atti di nomina delle commissioni e della documentazione correlata.

26. Compensi e copertura economica

Nella determina di nomina occorre indicati i compensi previsti per l'incarico di commissario conferito a soggetti esterni alla stazione appaltante, che devono sempre trovare copertura nel quadro tecnico-economico dell'intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai dipendenti della stazione appaltante nominati commissari non può essere riconosciuto alcun compenso, ai sensi dell'art. 77, comma 10, del Codice.

27. Trasparenza della procedura

Nella determina di nomina della commissione si dovrà dare atto:

- a. delle modalità di selezione dei commissari, che ai sensi ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, deve avvenire *"secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*, nonché delle

- valutazioni sull'idoneità delle figure nominate in relazione alle competenze ed esperienze possedute nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- b. dell'acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse e incompatibilità rilasciate dai soggetti nominati e delle valutazioni della stazione appaltante sull'accertamento dell'insussistenza di cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice;
 - c. dell'acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse e incompatibilità rilasciate da altri soggetti che intervengono nella procedura (es. segretario verbalizzante o custode della documentazione di gara) e delle valutazioni della stazione appaltante sull'accertamento dell'insussistenza di cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 6, del Codice;
 - d. per i commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, che la stazione appaltante ha acquisito la preventiva autorizzazione da parte delle rispettive amministrazioni di appartenenza prevista dall'art. 53, d.lgs. 165/2001;
 - e. della tempestiva pubblicazione, sul profilo del committente - nella sezione "Amministrazione trasparente" - dei curricula dei componenti, delle dichiarazioni sull'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse e incompatibilità rilasciate, nonché della predetta determina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

28. Dichiarazioni

Le dichiarazioni sull'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse e incompatibilità rilasciate dai soggetti nominati in commissioni giudicatrici devono sempre contenere:

- a. il richiamo alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false dall'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto decreto⁷;
- b. la dichiarazione di:
 - non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice⁸;

⁷ D.P.R. 445/2000, art. 3, comma 4 e art. 48, dalle cui prescrizioni deriva il riferimento all'ammonizione, inerente alla modulistica predisposta dalle singole amministrazioni e relativa alle dichiarazioni sostitutive.

⁸ D.Lgs.50/2016, art. 77 Commissione giudicatrice: "4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del presente codice. Sono altresì

- non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I - del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c), d.lgs. 165/2001⁹;
 - non trovarsi in una delle situazioni prevista dall'art. 51 del C.P.C.¹⁰;
 - non trovarsi, al momento dell'assunzione dell'incarico, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6, comma 2, e art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nonché del codice di comportamento dei dipendenti della stazione appaltante;
 - non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui alle disposizioni normative della legge 6 novembre 2012, n. 90;
- c. l'informativa relativa alla pubblicazione della dichiarazione e del *curriculum vitae* sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice;
- d. tutte le situazioni per le quali la stazione appaltante è chiamata a valutare l'assenza di incompatibilità e conflitto d'interesse, anche potenziale, quali a titolo esemplificativo: il possesso di partita IVA per l'esercizio di attività in settori d'interesse della ricostruzione post-sisma; rapporti intervenuti con soggetti iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori ovvero all'Elenco speciale dei professionisti di cui agli artt. 30 e 34 del decreto sisma (del dichiarante nonché del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado).

esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi".

⁹ Codice Penale - Libro II Titolo II Capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) art. 314 Peculato - art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui - art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato - art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 317 Concussione - art. 317-bis Pene accessorie - art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio - art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319-bis Circostanze aggravanti - art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari - art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 321 Pene per il corruttore - art. 322 Istigazione alla corruzione - art. 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-ter Confisca - art. 323 Abuso d'ufficio - art. 323-bis Circostanza attenuante - art. 325 Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio - art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica - art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - art. 335-bis Disposizioni patrimoniali.

¹⁰ Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice): *"Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio (autorizzazione ad astenersi; quando (astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore)".*

29. Gravi irregolarità fiscali non definitivamente accertate

Ai fini della verifica dell'assenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, nelle more della piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l'Agenzia delle entrate rilascia, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'articolo 80, comma 4, settimo periodo, su richiesta della stazione appaltante e relativamente ai tributi gestiti dalla stessa Agenzia, la certificazione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell'eventuale esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei criteri di cui al succitato decreto.

In presenza di violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate in misura pari o superiore al 10% del valore del contratto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro", la stazione appaltante valuterà la posizione dell'operatore economico ai sensi decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2022, nonché l'eventuale violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice.

Si ricorda, invece, che le gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate devono essere verificate mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, secondo le indicazioni fornite nella delibera n. 464 del 25 luglio 2022 e nella relativa relazione illustrativa.

30. Verifica dei requisiti di partecipazione

Occorre sempre verificare il possesso, da parte dell'aggiudicatario (in particolare, di tutti i componenti il RTI ovvero del consorzio e della consorziata indicata esecutrice) delle seguenti iscrizioni specifiche per la ricostruzione post sisma Italia centrale:

- a. per i lavori, all'Anagrafe Antimafia del Sisma *ex art.* 30 del decreto sisma, con particolare attenzione alle iscrizioni ancora "in rinnovo" da tempo;
- b. per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, elenco dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto sisma.

31. Completezza della determina di aggiudicazione

Nella determina aggiudicazione occorre sempre inserire i riferimenti, fra l'altro:

- a. alla procedura di scelta del contraente adottata e relativi riferimenti normativi;
- b. al criterio utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto (minor prezzo ovvero offerta economicamente più vantaggiosa);
- c. alle operazioni di gara svolte, con le relative date;

- d. agli operatori economici ammessi ed esclusi, nonché le ragioni dell'esclusione, e alle varie fasi della procedura svolta;
- e. agli effettivi soggetti esecutori del contratto. Ad esempio, in caso di affidamento a consorzio o di avvalimento, l'indicazione, rispettivamente, dell'impresa indicata quale esecutrice dell'appalto e dell'impresa/impresе ausiliarie.

32. Verifica dei requisiti di moralità

Particolare attenzione va posta alla verifica dei requisiti di moralità, esaminando attentamente, in particolare, la presenza di elementi ostativi all'aggiudicazione ovvero valutando i profili di eventuale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), del Codice con riguardo, fra l'altro, ai provvedimenti, anche non definitivi, adottati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice e all'art. 4 dell'Accordo di alta sorveglianza sisma del 2 febbraio 2021 (clausole anticorruzione), tramite accurate istruttorie da condurre in contraddittorio con gli operatori economici interessati. Tali istruttorie devono essere finalizzate:

- a. alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti oggettivi (es. eventuali reati contestati) e soggettivi (soggetti coinvolti) per l'esclusione dalla procedura;
- b. alla valutazione dei documenti probanti (es. casellario giudiziale, carichi pendenti, ecc.);
- c. a dare conto negli atti di aggiudicazione delle motivazioni per le quali l'operatore è stato ritenuto affidabile (inaffidabile), con conseguente valutazione finale dell'aggiudicazione (esclusione).

5.5. Vicende della fase esecutiva (varianti, modifiche, risoluzioni contrattuali)

33. Completezza della documentazione

In relazione alle perizie di variante, la documentazione deve contenere (decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; art. 106, Codice):

- relazione/proposta del direttore dei lavori;
- atto di sottomissione;
- relazione/atto di approvazione del RUP, che deve confermare o meno la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione della variante/modifica contrattuale e riportare il quadro tecnico-economico aggiornato.

34. Trasparenza e comunicazioni

Si ricordano gli obblighi di cui all'art. 106 del Codice:

- a. comunicazioni all'Autorità per le modificazioni/varianti al contratto:

- di cui al comma 1, lett. b), e al comma 2, entro 30 giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8);
 - relative ad appalti e concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, concernenti lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 106, comma 14);
- b. pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente per le modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c).

35. Presupposti e condizioni legittimanti le varianti

Occorre prestare attenzione ai contenuti dei documenti, con particolare riguardo:

- a. all'esatta individuazione delle condizioni di fatto che rendono necessaria la variante/modifica;
- b. alla sussistenza dei presupposti giuridici, secondo le fattispecie previste dall'art. 106;
- c. alla coerenza dei riferimenti normativi;
- d. all'applicazione del ribasso offerto in fase di gara dall'aggiudicatario.